

**TRIBUNALE DI CATANIA**  
**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice, dott.ssa Laura Messina,

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 223-1/2025 ad istanza di CANNAVO' Gianluca, nato a Catania, il 22.06.1977 (cod. fisc. CNN GLC 77H22 C351I), residente in Mascalucia (CT), Via Puglia n. 19, elettivamente domiciliato in Catania, via Firenze n. 103 presso lo studio dell'Avv. Concetta Sciuto;

esaminata la relazione redatta dall' Organismo di Composizione UNES, nella persona del gestore avv. Francesca Sciacca;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 CCI “ *1. Il giudice, se ricorrono le condizioni di ammissibilità, dispone con decreto che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori. Il giudice può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato (...)*2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2. Si applica l'articolo 10, comma 3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione. (...) 6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie. 7. Il giudice, verificata l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza con la quale dichiara chiusa la procedura disponendone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che il credito dell'opponente può essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata”;

rilevato che, in considerazione dell'imminente vendita dell'immobile del ricorrente, della diminuzione delle spese familiari di cui alla relazione integrativa e del previsto soddisfo al 100% dei crediti tributari, ad una prima valutazione la proposta avanzata dal ricorrente può valutarsi ammissibile, ferma restando la necessità di un maggiore approfondimento in ordine alle cause che hanno generato i debiti tributari posto che, sotto tale profilo, l'integrazione depositata dall'OCC non appare esaustiva, in quanto – da un lato- non è il datore di lavoro a presentare la dichiarazione dei redditi e, dall'altro, sembrano emergere delle responsabilità, anche omissive, del Cannavò;

rilevato che l'OCC dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 70 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che le somme per il pagamento dei creditori nella misura e con le modalità indicate nella proposta verranno corrisposte secondo il piano di riparto individuato nella relazione;

rilevato che, in seno al ricorso il debitore ha chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

rilevato che, al fine di non pregiudicare l'ammissibilità della proposta e la sua esecuzione, va disposta la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata eventualmente in corso nonché il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, compreso il divieto di compiere atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visti gli art.li 63 ss CCI

P.Q.M.

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia;

DISPONE

che l'OCC proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto entro trenta giorni a tutti i creditori;

AVVERTE

i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dell'art. 70 CCI, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

SOSPENDE

i procedimenti di esecuzione forzata eventualmente pendenti;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

AVVERTE

il debitore che non potrà compiere atti di eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati dal Giudice.

Si comunicati.

Catania, 30/6/2025

Il Giudice

Laura Messina